

## **DGR 2375 DD. 5.10.2007**

**Visto** l'art. 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 concernente "Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7", il quale autorizza "l'Amministrazione regionale [...] a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni di viabilità e trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione";

**Visto** l'art. 63, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, concernente l'"Attuazione del d.lgs. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità", il quale stabilisce che "[l]a società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 [...] è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità di competenza dei soci, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale";

**Visto** l'art. 64 della legge regionale da ultimo citata, ai sensi del quale "la costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla società di cui all'articolo 63 è subordinata alla previsione nell'atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e della loro permanenza per l'intera durata della società:

- a) la Regione detenga la quota maggioritaria del capitale sociale;
- b) la partecipazione alla società in qualità di socio sia riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritti d'uso di demanio stradale;
- c) la facoltà di nominare l'amministratore delegato sia conferita alla Regione;
- d) la società operi per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non possa svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento né con gara";

**Visto** l'art. 65 della legge regionale citata, il quale prevede che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, la Giunta regionale può conferire alla società ulteriori funzioni e in particolare:

- a) funzioni proprie della stazioni appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
- b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;
- c) funzioni relative alla procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;
- d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;
- e) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del d.lgs.285/1992".

**Ritenuto** di provvedere alla costituzione della società;

**Ritenuto** di prevedere quale oggetto sociale della costituenda società:

- la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità di competenza dei soci soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale;

- ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 20 agosto 2007 n. 23, la Società su incarico della Giunta regionale potrà svolgere le seguenti funzioni:

- a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
  - b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;
  - c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;
  - d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;
  - e) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 285/1992;
- la Società potrà gestire su mandato della Regione Friuli Venezia Giulia, anche fuori bilancio, fondi speciali ed essa affidati in regime di mandato dalla Regione stessa;

**Viste** le bozze dell'atto costitutivo e dello statuto, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di avvalersi per gli adempimenti contrattuali di uno studio notarile particolarmente qualificato in tematiche societarie;

**Considerato** che la spesa complessiva pari ad € 300.000,00, destinata alla sottoscrizione del capitale sociale, farà carico all'Unità Previsionale di Base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3903 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come autorizzato dal comma 89 dell'art. 4 della legge regionale. 20 agosto 2007, n. 22;

**Ravvisata** pertanto la necessità di autorizzare la spesa predetta concernente la partecipazione della Regione alla costituzione della società e relativa al versamento del capitale sociale;

**Visto** il Piano Operativo Regionale 2007, Variazione 4, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2099 dd. 06.09.2007, e succ. mod. e integr., che riserva alla Giunta regionale l'autorizzazione alla spesa e alla stipula dell'atto di costituzione di società;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, sentito l'Assessore regionale al patrimonio e servizi generali;

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

1. Di autorizzare la partecipazione della Regione alla costituzione della Società per azioni denominata "Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."
2. Di approvare gli schemi di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda Società allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di determinare l'apporto della Regione al capitale della Società in misura pari al 100% del capitale definito in sede costitutiva pari ad € 300.000,00.
4. Di autorizzare alla stipula dell'atto costitutivo l'avv. Stefano Patriarca, Direttore del Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti della Direzione centrale patrimonio e servizi generali.
5. Di consentire la stipula dell'Atto costitutivo con annesso Statuto anche in presenza di modifiche, purché non sostanziali o dovute in forza di legge o regolamenti.
6. Di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 300.000,00 a carico dell'Unità Previsionale di Base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3903 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come autorizzato dal comma 89 dell'art. 4 della l.r. 22/2007.